

14647-19



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Dott. Maria VESSICHELLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 577
Dott. Antonio SETTEMBRE	- Consigliere -	UP - 12/2/2019
Dott. Luca PISTORELLI	- Consigliere Relatore -	R.G.N. 26904/2017
Dott. Michele ROMANO	- Consigliere -	
Dott. Renata SESSA	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso presentato da:

(omissis) , nato a (omissis) ;


avverso la sentenza del 6/12/2016 della Corte d'appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Elisabetta Cesqui, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. (omissis) , che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

1. Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la condanna di (omissis) per il reato di falso ideologico continuato in atto pubblico. I reati per i quali l'imputato è stato riconosciuto colpevole sono due condotte di falso in atto pubblico e falso per induzione, in continuazione tra loro, perché l'imputato, dirigente medico in servizio presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di (omissis) e, pertanto, pubblico ufficiale, dichiarava falsamente ragioni familiari a sostegno della propria istanza di aspettativa presentata il 17.5.2012 e nella nota del 3.8.2012 con cui comunicava la cessazione di essi, mentre invece la sua assenza era dovuta all'immissione in servizio quale direttore sanitario di un centro di riabilitazione privato, denominato " (omissis) ", determinando, di conseguenza, la falsità per induzione delle relative delibere della azienda sanitaria pubblica che disponevano la sua aspettativa e la sua riammissione in servizio.

2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato tramite il proprio difensore deducendo con unico motivo vizi della motivazione in relazione alla ritenuta falsità delle ragioni di aspettativa addotte dal ricorrente. Infatti, la clinica privata nella quale l'imputato ha assunto servizio quale direttore sanitario è di proprietà della moglie, la quale, vista l'improvvisa assenza del direttore sanitario precedentemente in servizio, aveva avuto la necessità di chiedere al marito di sostituirlo. Dunque, non vi sarebbe stata alcuna falsità nell'istanza di aspettativa ed in quella di successiva riammissione al lavoro, poiché i motivi familiari e l'assunzione dell'incarico presso la clinica privata della moglie coinciderebbero. La Corte d'Appello avrebbe errato nel ritenere che i motivi familiari propriamente detti e validi ai fini dell'aspettativa richiesta dall'imputato ex art. 10, comma 1, CCNL del 10.2.2004 possano essere solo quelli inerenti a "necessità del nucleo familiare" ovvero inerenti alle persone, come anche alle attività lavorative di coloro i quali compongono il nucleo familiare, ma non possono estendersi alle attività economiche o d'impresa esercitate dai familiari. La distinzione tra "attività lavorative del familiare" e "attività economiche o d'impresa esercitate dai familiari" proposta nella motivazione si presenta illogica e contraddittoria, laddove appare evidente che le esigenze lavorative della moglie dell'imputato, amministratrice e proprietaria della clinica " (omissis) ", potessero essere soddisfatte proprio dall'impiego del marito in sostituzione del direttore sanitario improvvisamente assentatosi. In ragione di tale constatazione, mancherebbe anche idonea motivazione quanto alla prova del dolo del reato di falso: il ricorrente, al momento del suo agire, aveva la consapevolezza di dire il vero e di far valere un interesse prettamente familiare, riconducibile al lavoro della propria moglie. Né smentisce tale assunto l'argomento della Corte d'Appello riferito al fatto che l'imputato, vistosi contestare l'assunzione dell'incarico privato senza comunicazione da parte della azienda sanitaria, abbia deciso di interrompere l'incarico



stesso e chiesto la riammissione in servizio e la cessazione dell'aspettativa; tale determinazione, infatti, non prova il dolo del ricorrente, potendo, invece, essere ricondotta alla decisione di non correre rischi di perdere il proprio posto di lavoro pubblico di provenienza e, in ogni caso, di non avere problemi con l'azienda sanitaria pubblica di appartenenza.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. Deve anzitutto rammentarsi come il delitto di falsità ideologica sia un reato formale e di pericolo, non richiedendosi ai fini della sua integrazione che il bene tutelato subisca un effettivo pregiudizio, ma essendo al contrario sufficiente che la condotta metta in pericolo la pubblica fede (*ex multis* Sez. 6, n. 1051 del 22/5/1998, Tritta ed altri, Rv 213908).

3. Facendo buon governo di tali principi, i giudici territoriali correttamente hanno ritenuto sussistente il reato contestato all'imputato.

3.1 Quanto all'elemento oggettivo, la Corte territoriale ha evidenziato come la condotta dello ^(omissis) sia consistita nell'attestazione, nella domanda di aspettativa, di ragioni familiari in realtà inesistenti, prospettando dunque una ragione diversa da quella che in realtà avrebbe determinato la sua assenza e cioè l'assunzione di un incarico professionale presso una struttura sanitaria privata. Diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, non può invero ritenersi che la riferibilità di quest'ultima alla propria moglie costituisca una circostanza tale da incidere sulla vita familiare e idonea a giustificare in qualche modo la sussistenza di asseriti motivi di famiglia, trattandosi - come ben spiegato dal giudice di merito - di motivi inerenti non alle persone che compongono il nucleo familiare. In tal senso nemmeno coglie nel segno l'obiezione per cui nel concetto di "motivi familiari" andrebbero ricomprese non solo le esigenze connesse all'attività lavorativa di un prossimo congiunto, ma altresì quelle connesse all'esercizio da parte di quest'ultimo di un'attività imprenditoriale. In realtà non è in discussione il fatto che il pubblico dipendente possa addurre a giustificazione della propria temporanea assenza motivi connessi alle esigenze lavorative del proprio familiare - quale che sia l'attività svolta da quest'ultimo -, ma per l'appunto deve trattarsi di esigenze connesse alla persona del congiunto e non già dell'impresa che gestisce. In altri termini se la moglie dell'imputato fosse stata impedita a gestire l'impresa di cui era titolare ovvero, in ragione di esigenze connesse a tale attività, a partecipare alla gestione del nucleo familiare, lo ^(omissis) avrebbe potuto eventualmente



giustificare la propria richiesta di aspettativa evocando "motivi familiari", formula da cui certamente esorbita, invece, l'assunzione di un impiego all'interno dell'impresa per colmare una lacuna nell'organico della medesima.

3.2 Anche in relazione all'elemento soggettivo del reato le argomentazioni difensive risultano prive di fondamento. Deve anzitutto premettersi come secondo la giurisprudenza di legittimità il delitto in parola sia punito a dolo generico, da intendersi come volontarietà della dichiarazione falsa, con la consapevolezza del suo carattere inveritiero. Pertanto a nulla rileva ai fini della sussistenza del reato che la *immutatio veri* sia stata commessa non solo senza l'*animus nocendi vel decipiendi*, ma anche con la certezza di non produrre alcun danno. Ed in senso analogo irrilevante è l'accertamento delle ragioni che abbiano spinto l'agente alla falsa attestazione, essendo sufficiente che questa sia posta in essere consapevolmente e volontariamente (Sez. 3, Sentenza n. 30862 del 14/05/2015, Di Stasi ed altri, Rv. 264328).

3.3 Ciò detto, correttamente la Corte ha ritenuto acquisita la prova del dolo dalla condotta dell'imputato, che chiedeva la riammissione in servizio, subito dopo aver ricevuto la lettera di diffida dell'Asp, dichiarando ancora falsamente che fossero cessate le ragioni familiari, in realtà mai esistite. Invero, la ragione per la quale egli abbia chiesto la riammissione, è irrilevante, perfezionandosi il reato per effetto della mera condotta falsificatoria, posta in essere per l'appunto volontariamente e nella consapevolezza della *immutatio veri*. Inoltre, la circostanza che l'imputato abbia presentato una richiesta di aspettativa del tutto generica (contrariamente a quanto invece imposto dal CCLN della Dirigenza medica, per come la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare) e priva di idonea documentazione, è indice della consapevolezza che l'assunzione presso la clinica della consorte non potesse essere proposta all'ente da cui dipendeva come giustificazione idonea a supportare una istanza di aspettativa per ragioni familiari. Va infine precisato che, alla luce dei principi suesposti, parimenti ininfluenti è il fatto che, nel caso di specie, potessero ricorrere anche i presupposti per la concessione dell'aspettativa per motivi professionali, stante per l'appunto l'irrilevanza dell'eventuale convinzione da parte dell'agente di non produrre alcun danno.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 12/2/2019

Il Consigliere estensore

Luca Pistorelli

Il Presidente

Maria Vessichelli

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione Penale

Depositato/Pervenuto

oggi 3 APR. 2019

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

dot. ssa Maria Cristina D'Angelo

